

REGIONE  
TOSCANA



Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 48 del 30.11.2011

Supplemento n. 124

mercoledì, 30 novembre 2011

Firenze

**Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620**

**E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)**

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

## SEZIONE II

### - Statuti

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA (Grosseto)**

**Statuto dell'Unione.**

## SEZIONE II

### - Statuti

#### UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA (Grosseto)

##### Statuto dell'Unione.

##### CAPO I

##### PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione dell'Unione
- Art. 2 Denominazione, sede stemma e gonfalone
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 Principi della partecipazione e strumenti di gestione

##### CAPO II

##### FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

- Art. 6 Funzioni e servizi dei Comuni
- Art. 7 Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6
- Art. 8 Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti
- Art. 9 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 10 Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati
- Art. 11 Funzioni e servizi svolti dalla soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano
- Art. 12 Disposizioni generali
- Art. 13 Subentro dell'Unione per l'esercizio delle funzioni conferite o assegnate

##### CAPO III

##### ORGANI DI GOVERNO E PARTECIPAZIONE

- Art. 14 Organi di governo dell'Unione
- Art. 15 Composizione del Consiglio
- Art. 16 Competenze del Consiglio
- Art. 17 Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 18 Durata in carica dei consiglieri e cause di incompatibilità ed ineleggibilità, diritti e doveri
- Art. 19 Presidente
- Art. 20 Competenze del Presidente
- Art. 21 Composizione della Giunta
- Art. 22 Modalità di elezione del Presidente
- Art. 23 Compiti della Giunta
- Art. 24 Funzionamento della Giunta
- Art. 25 Durata e sostituzione Assessori e Vice Presidente
- Art. 26 Cause di cessazione e rinnovo
- Art. 27 Conferenza dei Sindaci

Art. 28 Pubblicità ed informazione sugli atti amministrativi

Art. 29 Segreto d'Ufficio

Art. 30 Diritto di accesso

Art. 31 Partecipazione dei cittadini

Art. 32 Consultazioni

Art. 33 Istanze, petizioni e proposte

##### CAPO IV

##### ORGANIZZAZIONE

- Art. 34 Principi generali
- Art. 35 Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 36 Segretario - Direttore
- Art. 37 Personale proveniente dalla soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano
- Art. 38 Personale dell'Unione

##### CAPO V

##### ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 39 Principi Generali
- Art. 40 Finanze dell'Unione
- Art. 41 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 42 Controllo di gestione
- Art. 43 Rendiconto di gestione
- Art. 44 Revisore dei conti
- Art. 45 Servizio di tesoreria
- Art. 46 Patrimonio

##### CAPO VI

##### DURATA, RECESSO, SCIoglimento

- Art. 47 Durata dell'Unione
- Art. 48 Recesso del Comune
- Art. 49 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 50 Scioglimento
- Art. 51 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

##### CAPO VII

##### MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 52 Modifiche statutarie

##### CAPO VIII

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 53 Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano
- Art. 54 Atti regolamentari e servizio tesoreria
- Art. 55 Inefficacia degli atti
- Art. 56 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 57 Norma finanziaria
- Art. 58 Modalità di adesione di nuovi Comuni

Art. 59 Elezione dei consiglieri a seguito dell'adesione di un nuovi Comuni

Art. 60 Subentro nei rapporti attivi e passivi del nuovo Comune

Art. 61 Norma Finale

Art. 62 Entrata in vigore

Allegato "A"

Procedimenti delle singole gestioni associate attive

Allegato "B"

Funzioni e servizi comunali di cui all'art. 6 comma 2 lett.A)

## CAPO I

### PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

#### *Art. 1*

#### *Costituzione dell'Unione*

1. I Comuni di ARCIDOSO, CASTEL DEL PIANO, CASTELL'AZZARA, CINIGIANO, ROCCALBEGNA, SANTA FIORA, SEGGIANO, SEMPRONIANO ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e del Capo III della L.R.T. 26/6/2008 n. 37, artt. 15 e 16 relativi alla trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni, costituiscono, per libera adesione espressa dai rispettivi Consigli, una Unione di Comuni Montani di seguito indicata "Unione".

I Comuni sono unanimemente concordi nel riconoscere all'Unione una prospettiva strategica fondamentale per i propri cittadini e per il loro territorio.

2. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione della legge regionale n. 37 del 2008. Esercita le seguenti funzioni e servizi attribuiti dalle Leggi Regionali:

- a) agricoltura;
- b) forestazione;
- c) bonifica

ed inoltre tutte le funzioni ed i servizi che saranno affidati dalla stessa Regione con atti successivi.

L'Unione esercita inoltre le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della L. 241 del 1990, dall'articolo 6 ter della legge regionale n. 40 del 2001. Svolge gli altri compiti previsti dal presente statuto.

#### *Art. 2*

#### *Denominazione, sede stemma e gonfalone*

1. L'Unione assume la denominazione di "UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA".

2. L'Unione ha sede legale e amministrativa in Arcidosso Loc. San Lorenzo, 19. La sede legale e amministrativa può essere modificata con deliberazione del Consiglio.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti sedi e uffici distaccati, individuati dalla Giunta.

4. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e di un gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio.

5. L'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

#### *Art. 3*

#### *Finalità*

1. L'Unione, in collaborazione e per conto dei Comuni aderenti, persegue le seguenti finalità:

a) promuove la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;

d) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

e) promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione delle zone montane e provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi applicative del comma 2 dell'art. 44 della Costituzione;

f) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione;

g) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popo-

lazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

Riconosce e valorizza la differenza di genere e la presenza equilibrata di donne ed uomini nella vita sociale, culturale, economica e politica.

A tal fine adotta programmi, regolamenti, azioni positive ed ogni altra iniziativa intesa ad assicurare condizioni di pari opportunità alle donne ed agli uomini nella vita e nel lavoro.

L'Unione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di sua competenza.

Favorisce e valorizza le libere forme di volontariato e di associazionismo che considera nella loro valenza culturale ed etico civile, importanti espressioni di ricchezza sociale.

Le Associazioni presenti sul territorio dell'Unione costituiscono interlocutori privilegiati e potenziali soggetti di collaborazione per la realizzazione di progetti specifici.

h) valorizza e tutela le riserve naturali e le risorse ambientali, storiche, archeologiche e culturali.

#### *Art. 4*

##### *Principi dell'azione amministrativa*

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

2. Per garantire l'effettività del principio della trasparenza, l'Unione istituisce l'Albo pretorio on-line ai sensi della legge 18.06.2009, n. 69 sul proprio sito istituzionale per portare a conoscenza della generalità dei cittadini i propri atti. Sul medesimo sito, in apposite sezioni, sono effettuate le pubblicazioni dei bandi di gara e di concorso e, in generale, dei documenti indicati da leggi e regolamenti o, comunque, da rendere noti per decisione dell'Unione stessa o dei Comuni partecipanti.

#### *Art. 5*

##### *Principi della partecipazione e strumenti di gestione*

1. L'Unione promuove la più ampia partecipazione dei cittadini, delle forze economiche e sociali, alle fasi

attuative delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie esercitate dall'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

5. Per la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare i fini istituzionali, l'Ente si avvale delle seguenti forme:

a) in economia, attraverso l'utilizzo delle proprie strutture, organi ed uffici;

b) in concessione o in appalto, secondo le normative vigenti;

c) nelle altre forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## CAPO II

### FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

#### *Art. 6*

##### *Funzioni e servizi dei Comuni*

L'Unione esercita in luogo e per conto dei Comuni partecipanti le seguenti funzioni e servizi già esercitate in forma associata nella Comunità Montana Amiata Grossetano:

A):

- Funzioni per la valutazione di impatto Ambientale

- Servizi Postali e di prossimità

- Canili

- Materia Paesaggistica

- Trattamento Economico

- Catasto dei Boschi Percorsi dal fuoco

- Vincolo Idrogeologico

- SIT e cartografia

- Musei

- Teatri e attività teatrali, attività culturali di rilevanza sovracomunale

- Servizi ed interventi educativi per la prima infanzia

- Servizi ed interventi educativi per l'adolescenza e i giovani

- Servizi ed interventi per l'educazione degli adulti

- Procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

- Sportello unico per le attività produttive e Turismo (SUAP)

- Protezione civile
- Attività ed interventi in materia di pari opportunità
- Servizio statistico
- Supporto Giuridico
- ISEE
- Servizi informatici e telematici - sviluppo dei sistemi informativi e Società dell'informazione e della conoscenza
- Risparmio energetico

Inoltre l'Unione esercita in luogo e per conto dei Comuni partecipanti le seguenti funzioni e servizi:

B):

- Funzioni di polizia locale (polizia municipale, polizia commerciale, polizia amministrativa)
- Personale (Reclutamenti e concorsi, trattamento giuridico del personale, relazioni sindacali, sviluppo delle risorse umane)
- Controllo di gestione
- Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali (predisposizione dei regolamenti e rispettivi aggiornamenti, supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi, predisposizione della modulistica per il pagamento, contenzioso tributario, gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali, eventuale affidamento del servizio di riscossione)
- Contributi integrativi ai canoni di locazione
- Funzioni di istruzione pubblica (servizi ed interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente)
- Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, illuminazione pubblica e servizi connessi

L'elencazione di funzioni e servizi di cui sopra si intende integrata da altre funzioni e servizi resi obbligatori da eventuali disposizioni di legge nazionale e/o regionale senza che ciò comporti una apposita modifica statutaria.

#### *Art. 7*

##### *Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6*

1. Le funzioni ed i servizi di cui all'articolo 6 comma 1) lett. A) e B), ad eccezione del SUAP che deve essere esercitato per tutti i Comuni, possono essere svolti per tutti i Comuni o anche per parte di essi e sono attivati e resi effettivi in modo progressivo. L'attivazione per parte dei Comuni avviene su iniziativa di almeno un Comune e/o della Conferenza dei Sindaci.

2. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'Unione delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 6 comma 2) lett. B) sono stabiliti, previa acquisizione del parere della Conferenza dei Sindaci dell'Unione e dei Consigli dei Comuni interessati, mediante accordo fra il Presidente dell'Unione e i Sindaci dei Comuni stessi.

3. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 2, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal Comune.

4. Le funzioni ed i servizi relativi allo Sportello Unico Attività Produttive devono essere, obbligatoriamente, esercitati dall'Unione entro sei mesi dalla costituzione della stessa.

#### *Art. 8*

##### *Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti*

1. I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione, mediante convenzione di cui all'art. 30 del Dlgs., n. 267/2000, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti nell'articolo 6. Lo schema di convenzione è reso disponibile dal Presidente alla Conferenza dei Sindaci dell'Unione. Entro i successivi trenta giorni, la Conferenza dei Sindaci dell'Unione può differire i tempi per l'affidamento della funzione all'Unione per ragioni organizzative e finanziarie.

2. La convenzione è approvata dal Consiglio dell'Unione previo parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Sindaci dell'Unione ed è stipulata tra i Comuni partecipanti e l'Unione medesima.

#### *Art. 9*

##### *Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione*

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi di cui agli articoli 6, 7 e 8, che l'Unione sta esercitando per parte o per tutti i Comuni associati, anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione ed acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Sindaci dell'Unione.

2. L'Unione può, altresì, esercitare funzioni e servizi anche per altri soggetti della Pubblica Amministrazione attraverso la stipula di apposita convenzione approvata dal Consiglio dell'Unione, previo parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Sindaci dell'Unione.

#### *Art. 10*

##### *Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati*

1. Nell'allegato "A" al presente Statuto sono specificati, per ciascuna funzione o servizio di cui all'articolo 6 comma 2) lett. A), i procedimenti amministrativi,

le attività e i servizi e in generale i compiti che sono affidati all'Unione.

2. Il progressivo trasferimento di funzioni e servizi dai Comuni all'Unione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 8, comporta l'integrazione dell'Allegato "A", cui provvede il Consiglio dell'Unione con propria deliberazione, in coerenza con gli atti di cui agli articoli 7 e 8. A tal fine, in una apposita sezione dell'allegato "A", sono indicati i medesimi elementi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'allegato "A", come aggiornato ai sensi del comma 2, può altresì essere modificato dalla Consiglio dell'Unione ogni volta che si renda necessario adeguarlo alle modifiche della disciplina statale e regionale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi.

4. L'allegato "A", come aggiornato o modificato ai sensi del presente articolo, è conservato agli atti dell'Unione e deve essere reso disponibile unitamente al testo dello Statuto.

#### *Art. 11*

##### *Funzioni e servizi svolti dalla soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano*

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Amiata Grossetano le funzioni e i servizi comunali esercitati dalla medesima Comunità Montana sono svolti dall'Unione.

2. Nell'allegato "B" al presente Statuto sono riportate le funzioni e i servizi oggetto degli atti associativi, la data di stipula, la data di scadenza, i Comuni partecipanti alla gestione associata.

3. L'allegato "B" ha carattere ricognitivo della situazione al momento della costituzione dell'Unione, e può contenere anche gestioni associate indicate nell'articolo 6 e nell'allegato A.

4. Per la continuazione delle gestioni associate non sono necessari ulteriori atti di approvazione, fino alla data di scadenza indicata nell'allegato "B". Ove occorra apportare modifiche prima di detta scadenza, la disciplina delle gestioni associate in corso è ridefinita osservando, a seconda dei casi, le procedure previste dagli articoli 7, 8 e 9.

5. I Comuni partecipanti all'Unione si impegnano a ridefinire entro il 31.12.2012 la disciplina delle gestioni associate in corso per adeguarla alle norme del presente Statuto. La Giunta dell'Unione assume, a tal fine, le iniziative opportune per il rispetto di detto termine.

#### *Art. 12*

##### *Disposizioni generali*

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in difformità.

#### *Art. 13*

##### *Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate*

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Amiata Grossetano l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità Montana o da questa esercitate, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008. Svolge altresì le funzioni assegnate dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici.

2. La modifica della disciplina regionale nelle materie di cui al comma 1 non comporta la modifica del presente statuto.

### CAPO III

#### ORGANI DI GOVERNO E PARTECIPAZIONE

#### *Art. 14*

##### *Organi di governo dell'Unione*

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta;
- d) la Conferenza dei Sindaci.

#### *Art. 15*

##### *Composizione del Consiglio*

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, uno in rappresentanza della maggioranza, uno in rappresentanza della minoranza in ottemperanza al principio della garanzia della presenza delle minoranze enunciato dall'art. 32 testo unico 267/2000 comma 3.

Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell'Unione il Consiglio Comunale interessato provvederà a eleggere un rappresentante tra i consiglieri di maggioranza.

2. Sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di

minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza.

3. Il consigliere comunale di maggioranza o di minoranza è colui che al momento della nomina fa parte integrante della maggioranza di governo o della minoranza per dichiarazione resa in Consiglio Comunale.

4. I componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali che deve avvenire entro trenta giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli comunali.

5. Il mandato amministrativo ordinario del Consiglio è il periodo che intercorre tra due rinnovi consecutivi del Consiglio, successivi al rinnovo di almeno la metà dei Consigli comunali.

6. Se i rappresentanti dei Comuni non sono eletti nel termine previsto dal precedente comma 4), sono di diritto componenti dell'Assemblea il Consigliere Comunale di maggioranza ed il Consigliere Comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente, tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco. In caso di parità di cifra individuale, è componente del Consiglio dell'Unione il Consigliere più anziano di età.

Nella fattispecie di cui al comma 1, secondo capoverso, se un Comune non ha provveduto all'elezione del proprio rappresentante di maggioranza, fino all'elezione è componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione, in sostituzione del Sindaco, il secondo consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco.

7. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 6. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

8. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati.

9. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune.

10. Per la seduta di insediamento che segue al rinnovo ordinario della maggioranza dei Consigli Comunali valgono le seguenti regole:

a) tutti i Comuni aderenti all'Unione esprimono i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione con le modalità di cui sopra;

b) i relativi atti, esecutivi, ai sensi di legge, sono inviati al Presidente dell'Unione;

c) la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con maggiore numero di abitanti.

#### *Art. 16*

#### *Competenze del Consiglio*

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio, per analogia, è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

#### *Art. 17*

#### *Sedute e deliberazioni del Consiglio*

1. Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente, oppure su richiesta:

della conferenza dei sindaci;

di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso;

o, infine, su richiesta di un consiglio dei Comuni facenti parte dell'Unione, previo atto deliberativo.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente che ne fissa la data, l'ora e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Consiglio si riunisce nella sede legale dell'Unione o presso uno dei Comuni della stessa o in altri locali idonei.

4. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento.

5. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

6. Il Presidente predisporre adeguate forme di pub-

blicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

7. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

8. Tutte le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate per 15 giorni all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni.

#### *Art. 18*

##### *Durata in carica dei Consiglieri, cause di incompatibilità e di ineleggibilità, diritti e doveri*

1. Fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti restano in carica nel Consiglio i precedenti Consiglieri e sono prorogati i poteri sia del Consiglio che dei suoi Consiglieri per il compimento di tutti gli atti necessari alla continuità dell'azione amministrativa, allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e alla erogazione dei servizi.

2. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione per i motivi descritti dall'art. 141 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni ricompresi nella Unione debbono esprimere i nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

3. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Comuni al Commissario nominato con il decreto di scioglimento che provvede all'insediamento del nuovo Consiglio.

4. Nel caso di elezioni amministrative parziali, riguardanti uno o più Comuni ricompresi nell'Unione, il Comune o i Comuni interessati dal turno elettorale rinnovano le proprie rappresentanze nel Consiglio secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 15.

5. Si intendono applicabili in via analogica ai Consiglieri dell'Unione tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i Consiglieri Comunali ed, in particolare, il dipendente in servizio dell'Unione non può essere componente degli organi dell'ente.

6. Spettano ai consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

7. Oltre alle cause di decadenza previste dalla legge

per i Consiglieri Comunali, costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

8. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

9. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, comunica tempestivamente le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

10. Nei casi di decadenza o dimissioni dei consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono entro trenta giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 6.

11. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. Il consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

12. La perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione ed il caso di morte sono rilevati dal Presidente, che invita il Consiglio Comunale a provvedere per la relativa nuova nomina.

13. I provvedimenti di decadenza, di revoca, di



presa d'atto della perdita della qualità di Consigliere Comunale, di presa d'atto della morte, devono essere accompagnati dal relativo provvedimento di sostituzione del membro del Consiglio; tali atti sono trasmessi dal Sindaco al Presidente dell'Unione il quale ne informa il Consiglio per gli atti conseguenti.

14. Analogo procedimento è attuato quando la sostituzione si rende necessaria per cause diverse previste dalla legge.

*Art. 19*  
*Presidente*

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione tra i Sindaci e gli altri componenti del Consiglio dell'Unione.

2. Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Presidente dura in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Unione, salvi i casi di cessazione anticipata previsti dalla Legge.

Nel periodo di vacatio decorrente dall'insediamento del nuovo Consiglio alla elezione del Presidente, le funzioni e competenze del Presidente sono assunte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

4. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

5. Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

Nei casi di cui al comma 4, entro trenta giorni il Consiglio è convocato per l'elezione del nuovo Presidente.

6. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso d'approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

7. Il Presidente entro giorni quindici dall'adozione del decreto di nomina degli assessori, convoca il Consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta, per la presentazione del programma di governo e per la prestazione del giuramento.

*Art. 20*  
*Competenze del Presidente*

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. In particolare, il Presidente:

a) svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione;

b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;

e) può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione;

f) nomina il Vice-Presidente tra i membri della Giunta che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

3. Il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci provvede alle nomine dei rappresentanti dell'Unione in Enti, Aziende ed Istituzioni, entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

4. Il Presidente esterna formalmente la propria volontà a mezzo di decreti, che vengono numerati e raccolti cronologicamente in apposito registro. Può richiedere il parere del Segretario riguardo alla legittimità dei propri atti. Tali atti sono definitivi e portati alla conoscenza della collettività mediante pubblicazione all'albo dell'Unione per quindici giorni consecutivi. Restano salve le norme in materia di accesso e di riservatezza stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

5. Il Presidente entro il termine perentorio di venti giorni dalla sua elezione nomina con proprio decreto i membri della Giunta d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.

6. Il Presidente dell'Unione presta davanti al Consiglio, nella prima seduta dopo la elezione alla carica, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

*Art. 21*  
*Composizione della Giunta*

1. La Giunta è composta dal Presidente e da un mas-

simo di quattro Assessori, in conformità alle norme previste dall'art. 2 comma 185 Legge 191/2009.

2. Alla carica di Assessore possono essere nominati anche soggetti estranei al Consiglio individuati tra gli Assessori ed i Consiglieri Comunali. Quando l'Assessore non è membro del Consiglio dell'Unione ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio stesso per presentare proposte e relazioni e per rispondere alle richieste dei componenti, ma non ha diritto di voto.

#### Art. 22

##### *Modalità di elezione del Presidente*

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio, su proposta della Conferenza dei Sindaci.

2. La Conferenza dei Sindaci, entro 7 giorni dall'insediamento del Consiglio dell'Unione, formula la proposta di candidatura del Presidente.

La proposta è adottata dalla Conferenza dei Sindaci con deliberazione approvata a maggioranza dei componenti.

3. Il Consiglio procede alla elezione del Presidente per appello nominale con il quorum previsto dal precedente art. 19 comma 2) subito dopo la lettura della deliberazione della Conferenza dei Sindaci che contiene la proposta di candidatura.

#### Art. 23

##### *Compiti della Giunta*

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie, per analogia, tutti gli atti che l'art. 48 del Dlgs., n. 267/2000 prevede per le giunte comunali e quelli espressamente previste dal presente statuto.

3. In particolare la Giunta:

- a) attua gli indirizzi del Consiglio;
- b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
- c) riferisce al Consiglio sulla propria attività;
- d) adotta il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;
- e) adotta in via d'urgenza le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio.

4. La Giunta può istituire Conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni

e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale di merito.

#### Art. 24

##### *Funzionamento della Giunta*

1. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.

2. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le sedute della Giunta sono tenute presso la sede dell'Unione e non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta stessa.

4. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente con funzioni vicarie. Gli Assessori possono presiedere la Giunta, in ordine di anzianità, in caso di assenza del Presidente concomitante alla non avvenuta nomina del Vice Presidente.

5. La convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo ad informare con chiarezza tutti i componenti del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione.

6. Ciascun componente la Giunta può essere delegato da parte del Presidente a seguire determinate materie o questioni attinenti l'attività della Unione; il delegato relaziona alla Giunta e al Presidente, avanza proposte di intervento, vigila sull'esatta esecuzione delle decisioni della Giunta e rappresenta l'Unione in incontri e riunioni inerenti le materie e le questioni indicate nella delega.

7. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario-Direttore dell'Unione che cura la redazione dei relativi verbali. Quando, nel corso della seduta, il Segretario-Direttore debba assentarsi per consentire la trattazione di affari che lo riguardano, le relative funzioni sono assolve dall'Assessore di più giovane età.

8. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate, pur nel rispetto delle norme sulla riservatezza, per quindici giorni consecutivi all'albo on-line dell'Unione.

9. La redazione e pubblicazione dei testi delle deliberazioni è impostata al criterio di tempestività.

#### Art. 25

##### *Durata e sostituzione Assessori e Vice Presidente*

1. La Giunta dura in carica per tutto il tempo della durata in carica del Presidente salvo i casi di cessazione anticipata dei singoli assessori.

2. Nel periodo intercorrente, tra la cessazione della Giunta e la nomina della nuova Giunta, le funzioni della Giunta sono svolte dalla Conferenza dei Sindaci.

3. Singoli assessori e il Vice Presidente possono essere sostituiti con decreto del Presidente nei casi di dimissione, morte e decadenza su indicazione della Conferenza dei Sindaci.

4. Con decreto motivato il Presidente, può revocare un singolo Assessore e il Vice Presidente, sentita la Conferenza dei Sindaci.

Il Presidente dà comunicazione al Consiglio dell'avvenuta revoca e sostituzione nella prima seduta assembleare utile e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dall'adozione dell'atto.

#### *Art. 26*

##### *Cause di cessazione e rinnovo*

1. La cessazione dalla carica, a qualsiasi titolo, del Presidente o le dimissioni rassegnate contestualmente da oltre metà degli altri membri comportano la decadenza della Giunta.

2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Presidente e/o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

3. Il Presidente e gli Assessori da lui nominati, cessano dalla carica in caso di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata la conferenza dei Sindaci provvede entro trenta giorni a formulare la proposta di candidatura del nuovo Presidente.

Il Presidente cessato per approvazione della mozione di sfiducia non può essere rieletto alla carica di Presidente nel corso dello stesso mandato amministrativo ordinario.

L'eventuale nuova elezione in difformità del presente comma è nulla.

4. Non sono ammesse mozioni di sfiducia rivolte agli assessori.

5. Nei casi di decadenza previsti dal presente articolo dal momento della decadenza al momento di nomina della nuova Giunta le competenze della stessa sono assunte dalla Conferenza dei Sindaci.

#### *Art. 27*

##### *La conferenza dei Sindaci*

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni che fanno parte dell'Unione ed è organo che concorre ad esprimere l'indirizzo politico della stessa.

La Conferenza ha funzioni consultive e propositive rispetto alle politiche dell'Unione, al fine di assicurarne il coordinamento con quelle comunali, nel rispetto delle esigenze e delle peculiarità del territorio dell'intero comprensorio.

Esercita le altre funzioni stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La Conferenza elegge a maggioranza dei componenti il suo coordinatore.

3. Il Sindaco del Comune con maggiore popolazione, sentiti i Sindaci, provvede alla convocazione della riunione di insediamento della Conferenza.

La seduta di insediamento della Conferenza dei Sindaci è promossa:

a) dopo il rinnovo di almeno la metà dei Consigli Comunali dei Comuni che fanno parte dell'Unione entro dieci giorni dalla loro proclamazione;

b) dopo il rinnovo parziale dei Comuni che fanno parte dell'Unione entro dieci giorni dalla proclamazione.

4. Nella riunione di insediamento i Sindaci intervenuti prendono atto della nuova composizione della Conferenza.

5. Nella riunione di insediamento la Conferenza dei Sindaci elegge al suo interno il coordinatore di cui al precedente comma 2).

Il coordinatore presiede la Conferenza, ne dirige i lavori, provvedere alla convocazione redigendo il relativo ordine del giorno;

6. Alla riunione della Conferenza dei Sindaci partecipa il Presidente della Unione.

Il Presidente della Unione, se non ricopre anche la carica di Sindaco, partecipa alla discussione ma non ha diritto di voto.

7. La Conferenza dei Sindaci delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Le votazioni sono sempre a scrutinio palese.

La Conferenza adotta i seguenti atti:

a) Proposta ai Consigli dei Comuni del testo dello statuto e delle modifiche statutarie.

b) Proposta al Consiglio della candidatura del Presidente nei termini e con le forme previste del precedente art. 22;

c) Atti di indirizzo al Presidente per gli adempimenti

connessi alla attuazione dell'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali affidati alla Unione;

d) Propone le convenzioni da stipulare con i Comuni per la gestione associata di funzioni e servizi comunali;

e) Adotta gli atti di programmazione locale che leggi regionali prevedono che siano competenza della Conferenza dei Sindaci o comunque dell'organo che rappresenta i Sindaci (Conferenza Zonale per l'Istruzione, etc.);

f) Assume tutte le competenze della Giunta nel periodo di vacatio di cui all'art. 25 comma 2).

In tal caso la Conferenza dei Sindaci con competenza della Giunta è composta da un numero di Sindaci che non superi i limiti previsti dalla legge per la composizione dell'organo esecutivo.

8. La Conferenza dei Sindaci esprime parere di indirizzo, obbligatorio e vincolante, nelle seguenti materie:

- indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate;
- regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate.
- interpretazione degli atti associativi e di risoluzione concordata delle controversie;
- quantificazione delle risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento dell'Unione;
- quantificazione annuale delle quote associative ordinarie di adesione all'Unione.

9. La Conferenza dei Sindaci esercita funzioni di vigilanza sulla costituzione degli Uffici associati e sulla gestione delle risorse necessarie al funzionamento.

10. Gli atti adottati dalla Conferenza dei Sindaci, ai sensi dei precedenti commi, prevalgono sulle eventuali disposizioni contrastanti delle convenzioni stipulate per le singole gestioni associate;

11. La Conferenza dei Sindaci opera con proprie deliberazioni. Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci sono immediatamente eseguibili.

12. Le riunioni della Conferenza dei Sindaci non sono pubbliche. Alla Conferenza partecipano, se richiesti, i dirigenti ed i funzionari dell'Unione e/o dei Comuni responsabili delle gestioni associate.

13. Alla Conferenza dei Sindaci partecipa il Segretario-Direttore dell'Unione o un suo delegato che provvede agli adempimenti di carattere amministrativo.

14. Le deliberazioni della Conferenza sono redatte dal Segretario-Direttore, nelle forme previste per gli atti amministrativi collegiali, e dallo stesso sottoscritte unitamente al Coordinatore della Conferenza.

#### Art. 28

##### *Pubblicità e informazione sugli atti amministrativi*

1. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente dell'Unione, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

#### Art. 29

##### *Segreto d'ufficio*

1. Il Segretario-Direttore e i pubblici impiegati dell'Unione devono mantenere il segreto d'ufficio in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Gli Amministratori e gli organi di controllo sono tenuti al rispetto del segreto e della riservatezza, nei casi previsti dalla legge, in relazione alle informazioni delle quali vengono a conoscenza per ragioni connesse con l'espletamento del rispettivo mandato.

#### Art. 30

##### *Diritto di accesso*

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi della Unione degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copie di atti e provvedimenti, previo pagamento delle sole spese di riproduzione e di ricerca.

3. Al fine di assicurare il diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione è in possesso e agli atti di cui al precedente comma 1, nonché agli atti e procedimenti di eventuali enti ed aziende dipendenti, il regolamento per l'accesso e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individuano l'ufficio presso il quale chiunque vi abbia interesse può acquisire le informazioni e prendere visione degli atti stessi senza spesa alcuna.

4. Restano salve le norme vigenti che pongono limiti all'esercizio del diritto di accesso.

#### Art. 31

##### *Partecipazione dei cittadini*

1. L'Unione garantisce l'effettiva partecipazione dei Comuni componenti e dei relativi cittadini alle scelte

programmatiche, in modo da tenere in adeguata considerazione gli interessi diffusi e collettivi.

2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Unione assicura la partecipazione dei consiglieri comunali, dei cittadini, dei sindacati e delle organizzazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, mediante la promozione di consultazioni, incontri, conferenze, convegni e avvalendosi delle opportunità offerte dalla telematica. Valuta istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli e associati. Valorizza e promuove le attività di ogni libera associazione che, in base al rispettivo statuto, intenda concorrere, con metodo democratico e nel rispetto delle norme vigenti, alla tutela di interessi rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'Unione.

3. L'Unione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini, dei gruppi e degli organismi collettivi.

4. L'Unione nell'espletamento dei propri procedimenti osserva le norme sulla partecipazione ai medesimi da parte dei soggetti destinatari o i cui interessi siano coinvolti dall'attività amministrativa.

*Art. 32*  
*Consultazioni*

1. Fermo quanto stabilito al precedente articolo 31, gli organi istituzionali dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi pubblici o privati o, comunque, portatori di interessi diffusi e collettivi, decidono la consultazione dei medesimi, nonché delle forze sociali ed economiche, nelle forme ritenute volta per volta più idonee.

2. Le richieste di consultazione, di cui al comma precedente, sono dichiarate ammissibili o meno dai competenti organi istituzionali dell'Unione, con riferimento particolare alle competenze dell'Unione e alla rilevanza oggettiva delle consultazioni.

3. Le consultazioni possono avvenire mediante questionari, assemblee, audizioni o interpello dei rappresentanti degli organismi di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti adottati.

*Art. 33*  
*Istanze, petizioni e proposte*

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e per la

tutela di interessi diffusi e collettivi, istanze, petizioni e proposte agli organi istituzionali dell'Unione.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono presentate e valutate con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze, le petizioni e le proposte possono essere sottoscritte da uno o più cittadini o dai legali rappresentanti di libere associazioni o di organismi di partecipazione.

CAPO IV  
ORGANIZZAZIONE

*Art. 34*  
*Principi generali*

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, sia per la parte relativa al front-office che al back-office presso i Comuni al fine di garantire la vicinanza dei servizi ai cittadini ed alle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che lo rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici, o comunque ai responsabili delle strutture di vertice.

6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

*Art. 35**Organizzazione degli uffici e dei servizi*

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata, con una dotazione funzionale che include le dotazioni dei singoli comuni aderenti, in:

- centri di competenza o altra analoga struttura;
- sedi operative, anche decentrate;
- servizi;
- sportelli unici polifunzionali.

3. Le attribuzioni di ciascuna articolazione sono definite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

4. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare il regolamento disciplina:

- a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione;
- c) la dotazione organica;
- d) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche;
- e) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
- f) le modalità per il conferimento degli incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza;
- g) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;
- h) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto e successive integrazioni di legge.

5. I regolamenti stabiliscono altresì le regole per l'amministrazione dell'Unione che deve essere improntata ai principi operativo funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

- a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;
- b) analisi ed individuazione della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando

l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

6. Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta agli organi dell'Unione, deve essere svolta dai Dirigenti e/o dai Responsabili dei Servizi l'istruttoria degli atti di competenza comprensiva del parere - ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - in ordine alla regolarità tecnica e contabile, quest'ultimo attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.

7. Per i pareri e per l'attività svolta i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi rispondono in via amministrativa, civile e penale.

8. Al regolamento previsto dal precedente articolo 30 viene demandata la disciplina dell'accesso agli atti del Responsabile del procedimento e della relativa partecipazione al procedimento stesso.

*Art. 36**Segretario-Direttore*

1. La dotazione organica dell'Unione prevede obbligatoriamente la qualifica di Segretario-Direttore quale vertice dell'organizzazione dell'Ente.

2. Il Regolamento di organizzazione definisce le attribuzioni del Segretario-Direttore.

3. La copertura iniziale del posto di Segretario-Direttore avviene in virtù e con le modalità dell'art. 23, comma 2) L.R., n. 37/2008 per trasferimento del Segretario Generale di ruolo della soppressa Comunità Montana.

4. Qualora il posto risulti vacante il Segretario-Direttore è nominato dal Presidente, previo parere obbligatorio della Conferenza dei Sindaci, di norma tra il personale apicale dell'Unione e dei Comuni in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento.

5. Il Presidente può nominare un soggetto esterno, ai sensi dell'art. 110 del TUEL e nel rispetto del Regolamento di Organizzazione e dei principi di trasparenza e professionalità stabiliti dall'ordinamento.

6. L'Unione può convenzionare le funzioni di Segretario-Direttore con altri Enti.

7. La durata in carica del Segretario-Direttore nominato ai sensi del comma 4) non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato e può essere

revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci.

8. Può rogare, nell'esclusivo interesse dell'Unione, gli atti ed i contratti in forma pubblica amministrativa purchè in possesso dei requisiti richiesti. Presta, negli altri casi, la propria assistenza nella stipula dei contratti per scrittura privata autenticandone le sottoscrizioni applicando le disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, e la relativa tabella "D" della Legge 08.06.1962, n. 604.

#### *Art. 37*

##### *Personale proveniente dalla soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano*

1 Il personale dell'Unione è composto dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato della Comunità Montana Amiata Grossetano appartenenti alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, articolo 15, comma 8, articolo 16, comma 1 lett.e) articolo 23 comma 2) della legge regionale n. 37 del 2008 che viene trasferita di diritto nel ruolo dell'Unione con la qualifica rivestita, mantenendo la posizione giuridica ed economica.

Il personale assunto a tempo determinato dalla Comunità Montana Amiata Grossetano prosegue il rapporto di lavoro con l'Unione fino alla scadenza naturale del contratto.

2 L'Unione succede altresì negli altri rapporti di lavoro e di collaborazione o consulenza della medesima Comunità Montana, ai sensi articolo 15, comma 8, articolo 16, comma 1 lett. d) e articolo 23 della legge regionale n. 37 del 2008.

3. L'Unione si avvale, altresì, per l'esecuzione delle opere relative alla bonifica ed alla sistemazione idraulico forestale dell'opera di salariati ed impiegati tecnico-amministrativi a tempo determinato ed indeterminato assunti con contratto di diritto privato, nel rispetto del Contratto collettivo nazionale ed integrativo regionale di categoria, nonché delle norme sul collocamento valide per il settore.

#### *Art. 38*

##### *Personale dell'Unione*

1. Il personale dell'Unione è composto altresì da:

- a) dipendenti eventualmente trasferiti, distaccati e/o comandati dai Comuni partecipanti i quali mantengono il trattamento giuridico;
- b) dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti.

2. La Giunta, previo parere obbligatorio e vincolan-

te della Conferenza dei Sindaci, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco, di avvalimento o di assegnazione temporanea di personale ai Comuni partecipanti.

3. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il responsabile dell'ufficio competente, su richiesta del Sindaco del Comune interessato e previa deliberazione della Giunta dell'Unione, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

#### CAPO V

##### ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

#### *Art. 39*

##### *Principi generali*

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

#### *Art. 40*

##### *Finanze dell'Unione*

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni ai sensi dell'art. 32 comma 5 ultimo periodo del Dlgs., n. 267/2000;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;

- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. L'Unione, entro il mese di ottobre di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione della Conferenza dei Sindaci, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscriverne nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.

4. I Comuni partecipanti all'Unione, si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 37 del 2008.

#### *Art. 41*

##### *Bilancio e programmazione finanziaria*

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

4. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli comunali su richiesta del Sindaco.

#### *Art. 42*

##### *Controllo di gestione*

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

#### *Art. 43*

##### *Rendiconto di gestione*

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro

il termine di legge, su proposta della Giunta che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali su richiesta del Sindaco.

#### *Art. 44*

##### *Revisore dei conti*

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il revisore dei conti che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

#### *Art. 45*

##### *Servizio di Tesoreria*

1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

#### *Art. 46*

##### *Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili della estinta Comunità Montana Amiata Grossetano a cui l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 37 del 2008;
- b) da qualsiasi altro bene conferito o acquistato suc-



cessivamente dalla data di approvazione del presente Statuto.

## CAPO VI DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO

### Art. 47

#### *Durata dell'Unione*

1. L'Unione ha una durata illimitata salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento che può avvenire solo dopo decorso il periodo di dieci anni.

### Art. 48

#### *Recesso del Comune*

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di dieci anni dalla data di costituzione.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione entro i successivi trenta giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della legge regionale n. 37 del 2008, alla Giunta Regionale.

### Art. 49

#### *Effetti e adempimenti derivanti dal recesso*

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 4.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il termine dal quale ha effetto il recesso decorrerà dalla data stabilita dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008.

3. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro quattro mesi dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

4. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione; la Giunta approva altresì la convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

5. Se la convenzione non è sottoscritta entro sei mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

6. In caso di recesso:

a) *obbligazioni*: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;

b) *patrimonio*: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. È escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso

non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;

c) *personale*: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione;

d) *interventi*: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;

e) *funzioni regionali*: l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale n. 37 del 2008;

f) *istanze di parte*: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

#### *Art. 50 Scioglimento*

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta Regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e alla Giunta Regionale. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dal successivo articolo.

Se la Giunta Regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto.". La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta Regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 4 dell'articolo 52, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b); il differimento degli effetti dello scioglimento eventualmente disposto dalla Giunta Regionale vale altresì come differimento degli effetti del recesso.

5. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), del presente Statuto, verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell'Unione comunica alla Giunta Regionale la necessità di procedere allo scioglimento dell'Unione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008; trascorsi 90 giorni dalla suddetta comunicazione, dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione. Se la Giunta Regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto.". La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta Regionale, o quello che si determina ai sensi dell'articolo 54, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

#### *Art. 51 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento*

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento, se il Presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno, salvo il termine diverso stabilito dalla Giun-

ta Regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno, lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 4 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione e precedentemente al termine nel quale diviene ufficiale lo scioglimento, il Presidente della stessa dispone concordeamente con i Sindaci dell'Unione che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individuano:

a) il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito secondo i seguenti criteri:

1. di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;

2. relativamente a ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali gestite dall'Unione, il personale ivi impiegato è trasferito al Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di ente capofila della corrispondente gestione associata;

3. per le funzioni ed i servizi comunali gestiti dall'Unione la cui gestione si interrompe e non prosegue a seguito dello scioglimento dell'Unione, il personale ivi impegnato, qualora trasferito presso l'Unione da uno dei Comuni che ne fanno parte, viene riassunto nel proprio organico dal Comune che lo aveva trasferito o qualora assunto in altro modo dall'Unione, è trasferito in prima istanza all'Ente che ne fa richiesta e, subordinatamente, al Comune dell'Unione che deve essere individuato nel piano di successione di cui sopra.

b) *la successione dei rapporti attivi e passivi* instaurati dall'Unione secondo i seguenti criteri:

1. il 100% secondo il criterio del n. di abitanti.

c) *il patrimonio* acquisito dall'Unione che sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

1. il 100% secondo il criterio del n. di abitanti.

d) *i beni e le risorse strumentali* acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali che saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

1. il 100% secondo il criterio del n. di abitanti.

e) *i rapporti attivi e passivi* derivanti dall'esercizio associato funzioni comunali che saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

1. il 100% secondo il criterio del n. di abitanti.

f) *i beni e le risorse strumentali* concesse dai Comuni rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

3. I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana sono assegnati secondo le disposizioni del piano, fermo restando diverse

disposizioni della Regione ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge regionale n. 37 del 2008.

4. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione all'unanimità. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inadeguati a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

5. L'Unione ed i Comuni partecipanti adempiranno agli obblighi previsti dall'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

6. L'Unione continuerà a svolgere i compiti assegnati ai sensi della L.R., 37/2008 anche in caso di recesso del singolo Comune o di scioglimento dell'Unione, in osservanza dei termini stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 17 della L.R., n. 37/2008.

## CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

### Art. 52 *Modifiche statutarie*

1. Lo Statuto è modificato con le procedure indicate dal presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta alla Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'art. 30 comma 7) del presente statuto. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il coordinatore della Conferenza dei Sindaci, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco o del Presidente dell'Unione convoca la Conferenza dei Sindaci. La Conferenza dei Sindaci delibera la proposta di modifica dello Statuto con il voto favorevole di tutti i componenti.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il Presidente dell'Unione la trasmette alla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2008. Decorso i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge medesima senza che la Giunta Regionale si sia espressa, la proposta diviene efficace ed è trasmessa ai Comuni per l'approvazione; i Consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, la conferenza

dei sindaci può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni e alla Giunta Regionale. Se la conferenza dei sindaci modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Conferenza dei Sindaci, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente. Dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 gg dall'affissione albo pretorio dell'ente.

5. Se la Giunta Regionale ha deliberato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, il differimento degli effetti delle modifiche statutarie, l'atto del Presidente dell'Unione di cui al comma 4 del presente articolo riporta la seguente clausola "Gli effetti delle presenti modifiche statutarie decorrono dal ..., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. ... del ...". Se la conferenza dei sindaci, prima della trasmissione della proposta ai Comuni, ha uniformato la proposta di modifica statutaria ai termini stabiliti dal differimento operato dalla Giunta Regionale, nell'atto è riportata la clausola seguente: "La decorrenza degli effetti delle presenti modifiche statutarie è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. ... del ...".

6. Il differimento degli effetti della modifica statutaria, stabilito dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, resta comunque fermo anche in assenza di opposizione delle clausole di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui all'articolo 7, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina i termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai consigli comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni;

8. Le integrazioni e le modifiche dei procedimenti di cui all'allegato "A" disposti dal Consiglio della Comunità Montana ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto non è considerata modifica statutaria.

CAPO VIII  
NORME TRANSITORIE E FINALI

*Art. 53*

*Successione dell'Unione alla soppressa  
Comunità montana Amiata Grossetano*

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Grossetano l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità Montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della legge regionale n. 37 del 2008.

2. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità Montana.

3. Dalla data di estinzione della Comunità montana l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti della Comunità Montana e dal subentro nelle funzioni da essa esercitate.

*Art. 54*

*Atti regolamentari e servizio tesoreria*

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti nella Comunità Montana.

2. Gli organi competenti della Comunità Montana assicurano la predisposizione ed approvazione dei suddetti atti entro 24 mesi dalla costituzione dell'Ente.

3. Nel periodo intercorrente dalla costituzione dell'Unione all'effettivo subentro della stessa nei rapporti attivi e passivi della soppressa Comunità Montana, il servizio di tesoreria e cassa della Unione dei Comuni è assolto dal Tesoriere della Comunità Montana stessa.

*Art. 55*

*Inefficacia degli atti*

1. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti le modifiche dello Statuto, le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, il recesso dei Comuni partecipanti e lo scioglimento dell'Unione sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

*Art. 56*

*Inefficacia delle norme regolamentari  
comunali incompatibili*

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

*Art. 57**Norma finanziaria*

1. Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del relativo bilancio dell'Unione per le spese di funzionamento rimangono obbligati i singoli Comuni secondo i criteri di seguito riportati:

- il 70% del fabbisogno secondo il criterio del n. di abitanti ed il 30 % secondo il criterio del territorio classificato montano ai sensi della legge regionale.

*Art. 58**Modalità di adesione di nuovi Comuni*

1. L'eventuale adesione di ulteriori Comuni all'Unione ha inizio con la deliberazione del Consiglio del Comune con la quale si approva lo Statuto dell'unione, da trasmettere tempestivamente alla Regione Toscana per le verifiche del caso ed al Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'Unione.

2. A seguito della adesione di cui all'art. 1 previa acquisizione del parere della Conferenza dei Sindaci, i Comuni dell'Unione provvedono, con apposita delibera dei rispettivi Consigli Comunali ad approvare le conseguenti modifiche statutarie, così come rese necessarie dalla adesione di cui sopra, ai sensi dell'art. 45 del presente statuto, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge nazionali e regionali, al momento vigenti sulla materia.

3. L'adesione di cui al comma 1) si perfeziona a seguito della espressione del parere regionale previsto dalle vigenti legge regionali in materia.

*Art. 59**Elezione dei consiglieri a seguito dell'adesione di nuovi Comuni*

1. Qualora con l'adesione di un nuovo Comune ven-

gano superati i parametri previsti dall'art. 37 del Dlgs., n. 267/2000, per cui il Consiglio sia composto da un numero di consiglieri più ampio, il Comune che aderisce all'Unione deve nominare i propri rappresentanti entro 30 gg. dall'entrata in vigore dello statuto, così come modificato a seguito nell'ingresso del nuovo Comune, secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

2. Il Sindaco del Comune che aderisce all'Unione è componente della Conferenza dei Sindaci dell'Unione sin dall'entrata in vigore dello Statuto così come modificato a seguito dell'ingresso del nuovo Comune.

*Art. 60**Subentro nei rapporti attivi e passivi del nuovo Comune*

1. Il Comune che aderisce all'Unione subentra in quota parte, nei rapporti attività e passivi di cui risulta titolare l'Unione dalla data in cui il Sindaco del Comune aderente entra a far parte della Conferenza dei Sindaci.

2. In caso di scioglimento dell'Unione si applicano anche ai nuovi Comuni aderenti le norme del presente Statuto che si riferiscono agli effetti dello scioglimento.

*Art. 61**Norma finale*

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

*Art. 62**Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

SEGUONO ALLEGATI

**ALLEGATO "A"****allo Statuto Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana  
Funzioni e servizi di cui all'art. 6 comma 2 lettera B).**

*I riferimenti al regolamento si intendono quale rinvio all'allegato A al DPGR 3 marzo 2010 n. 27/R*

*I riferimenti ai paragrafi si intendono all'allegato alla DGRT, n. 683 del 19.07.2010*

**Procedimenti delle singole gestioni associate attive****▪ 3 ) Gestione associata in materia di trattamento economico del personale**

La gestione associata in materia di trattamento economico del personale e degli altri soggetti che concorrono alla spesa del personale, di cui al paragrafo 4 dell'allegato A al regolamento, consiste nello svolgimento di almeno le seguenti attività:

- a) gestione stipendi (esempio: parte fissa, parte variabile, cessioni volontarie);
- b) gestione ritenute fiscali;
- c) gestione contributi previdenziali, assicurativi e adempimenti ivi connessi;
- d) predisposizione dei CUD;
- e) elaborazione dati contabili per il bilancio di ogni singolo ente;
- f) predisposizione del conto annuale del personale;
- g) predisposizione dei quadri Mod. 770 inerenti la gestione del personale.

**▪ 19) Gestione associata del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco**

La gestione associata del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, di cui al paragrafo 22 dell'allegato A al regolamento, comporta lo svolgimento delle attività e dei procedimenti seguenti:

- a) istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco;
- b) effettuazione dei rilievi delle aree di cui al punto a); l'ufficio può avvalersi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, secondo quanto indicato dal comma 2 dell'articolo 70 ter della legge regionale n. 39 del 2000;
- c) esposizione all'albo pretorio dei singoli comuni dell'elenco dei terreni da inserire nel catasto, curando la relativa pubblicità alla cittadinanza;
- d) istruzione delle eventuali osservazioni e approvazione degli elenchi e delle perimetrazioni con le modalità indicate al comma 3 dell'articolo 70 ter della legge regionale n. 39 del 2000;
- e) aggiornamento annuale del catasto e registrazione delle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7 secondo le modalità indicate al comma 4 dell'articolo 70 ter della legge regionale n. 39 del 2000;
- f) comunicazione agli uffici tecnici comunali e agli altri uffici degli enti pubblici interessati dei dati relativi alla parte di catasto di loro competenza, ai fini dell'applicazione e del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 76 della legge regionale 39/2000.

**▪ 20) Gestione associata delle funzioni di competenza dei comuni per la valutazione di impatto ambientale (VIA)**

La gestione associata delle funzioni di competenza comunale per la valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui al paragrafo 23 dell'allegato A al regolamento, concerne la costituzione di un ufficio comune cui compete lo svolgimento delle attività connesse all'espletamento delle procedure di VIA di competenza comunale previste dal titolo I II della legge regionale 10/2010, ovvero relative ai progetti compresi negli allegati A3 e B3 della legge regionale 10/2010 che ricadono interamente nell'ambito del territorio di un singolo comune partecipante alla gestione associata.

In particolare, all'ufficio associato compete lo svolgimento delle attività correlate:

- a) alle procedure di verifica di assoggettabilità nei casi di progetti compresi nell'allegato B3 della legge regionale 10/2010 che ricadono interamente nell'ambito del territorio di un singolo comune partecipante alla gestione associata;

- b) alle procedure di fase preliminare;
- c) alle procedure di valutazione per i progetti compresi nell'allegato A3 della legge regionale 10/2010, ricadenti interamente nell'ambito del territorio di un singolo comune partecipante alla gestione associata, e degli eventuali progetti compresi nell'allegato B3 per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità comporti l'assoggettamento degli stessi alla procedura di valutazione;
- d) al controllo sull'applicazione delle disposizioni di legge nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di pronuncia di compatibilità ambientale;
- e) all'irrogazione di sanzioni nei casi previsti dalla legislazione vigente.

All'ufficio associato spetta altresì lo svolgimento delle attività correlate all'espressione del parere nei casi di procedure di V.I.A. per le quali i comuni associati risultano amministrazioni interessate ai sensi della legge regionale 10/2010.

Resta ferma l'autonomia organizzativa dei singoli comuni nell'individuazione dell'organo cui compete l'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale.

Limitatamente al procedimento di incentivazione per l'anno 2010 non è richiesto lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente punto 20.2, lettere d) ed e).

#### ▪ 21) Gestione associata del vincolo idrogeologico

La gestione associata del vincolo idrogeologico, di cui al paragrafo 24 dell'allegato A al regolamento, concerne tutte le funzioni ed attività che la legge regionale 39/2000, "Legge Forestale della Toscana", ed il relativo regolamento di attuazione, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 08/08/2003, n. 48/R, assegnano ai comuni in materia di vincolo idrogeologico.

Nello specifico compete all'ufficio associato lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) l'armonizzazione degli adempimenti per l'espressione dei pareri e il rilascio delle autorizzazioni (termini, modulistica, documentazione, ecc.);
- b) l'elaborazione o aggiornamento del regolamento per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico;
- c) compiti finalizzati all'espressione del parere sulla proposta provinciale di variazione alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;
- d) il rilascio di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nei seguenti casi:
  - trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
  - realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;
- e) l'espletamento dei procedimenti amministrativi conseguenti ad istanze soggette a dichiarazione ai sensi della normativa vigente (verifica documentale e legale, svolgimento di eventuali sopralluoghi di controllo);
- f) l'irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di legge relative alla materia di cui all'art. 42 comma 5 della legge regionale 39/2000);
- g) la gestione dei procedimenti derivanti dalla richiesta di autorizzazione in sanatoria.

#### ▪ 22) Gestione associata SIT e cartografia

La gestione associata SIT e cartografia, di cui al paragrafo 25 dell'allegato A al regolamento, concerne lo svolgimento delle funzioni ed attività di competenza comunale finalizzate alla formazione, all'aggiornamento, alla gestione ed alla diffusione dell'informazione geografica nell'ambito del Sistema Informativo Geografico Regionale.

L'ufficio associato deve svolgere le seguenti attività ed essere responsabile dei seguenti procedimenti:

- a) realizzazione ed aggiornamento, per la parte di competenza comunale, degli archivi costituenti le basi informative tematiche sullo stato delle risorse essenziali del territorio (acqua, aria, suolo, flora e fauna, paesaggi, ecc.);
- b) creazione ed aggiornamento degli archivi di competenza comunale costituenti le basi informative sullo stato di fatto e di diritto risultante dagli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio (piani strutturali, regolamenti urbanistici, vincoli, piani di settore, ecc.);
- c) partecipazione, per la parte di competenza comunale, ai programmi provinciali e regionali per la realizzazione e l'aggiornamento della base informativa geografica regionale e dell'infrastruttura geografica;
- d) gestione degli archivi di competenza comunale;
- e) diffusione al pubblico delle cartografie e degli archivi comunali;
- f) gestione dei rapporti e dei contratti con soggetti esterni;
- g) gestione dei rapporti con l'eventuale centro GIS di riferimento (qualora l'ufficio associato non costituisca esso stesso un centro GIS e venga stabilito di aderire ad un centro GIS);
- h) gestione dei rapporti con la regione, la provincia e gli altri enti pubblici che contribuiscono alla formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale;
- i) supporto alle attività di pianificazione e programmazione comunale.

▪ **25) Gestione associata dei musei**

La gestione associata dei musei, di cui al paragrafo 28 dell'allegato A al regolamento, comporta lo svolgimento delle attività e dei procedimenti seguenti:

- a) apertura al pubblico;
- b) attivazione e gestione di strutture e servizi di fruizione (orari, card, prenotazioni, ecc.) e di accoglienza del pubblico;
- c) gestione delle risorse finanziarie e umane;
- d) definizione di eventuale carta dei servizi;
- e) attivazione e gestione di strutture e servizi per la conservazione, la custodia e la sicurezza dei beni e delle persone;
- f) attivazione e gestione di strutture e servizi per l'informazione, comunicazione e promozione per i musei e le raccolte e per il patrimonio in essi contenuto;
- g) attivazione e gestione dell'attività educativa nei confronti della scuola e di varie tipologie di pubblico;
- h) attivazione e gestione di strutture e servizi per la documentazione, inventariazione e catalogazione;
- i) redazione e aggiornamento di statuti e regolamenti museali vigenti;
- j) individuazione e nomina di una direzione scientifica adeguata e coerente con l'incarico.

▪ **26) Gestione associata dei teatri e delle attività teatrali**

La gestione associata dei teatri e delle attività teatrali, delle attività culturali di rilevanza sovracomunale, delle funzioni e delle attività di valorizzazione del patrimonio locale, di cui al paragrafo 29 dell'allegato A al regolamento, comporta lo svolgimento delle attività e dei procedimenti seguenti:

- a) gestione dei teatri presenti nel territorio dei comuni associati;
- b) gestione dei servizi culturali e ricreativi attivati nel territorio dei comuni associati e svolti nelle strutture a ciò dedicate in via esclusiva;
- c) rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza dei comuni associati in materia di spettacoli e rappresentazioni teatrali;
- d) coordinamento unitario delle iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale locale, promosse dai comuni associati;
- e) programmazione unitaria degli eventi culturali di rilevanza sovracomunale.

▪ **27) Gestione associata di servizi e interventi educativi per la prima infanzia**

La gestione associata di servizi e interventi educativi per la prima infanzia, di cui al paragrafo 31 dell'allegato A al regolamento, comporta lo svolgimento delle attività e dei procedimenti seguenti:

- a) predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi, per l'accesso alle prestazioni da parte degli utenti, per la partecipazione al costo delle prestazioni medesime, per le autorizzazioni al funzionamento dei servizi e per il loro accreditamento;
- b) adozione degli atti di autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi e di accreditamento ai sensi della vigente normativa regionale;
- c) attività di accertamento e controllo sui servizi autorizzati e accreditati;
- d) trasmissione al sistema informativo regionale dei dati relativi ai servizi comunali e ai servizi autorizzati e accreditati;
- e) gestione dei nidi di infanzia presenti o promossi sul territorio di tutti i comuni associati;
- f) gestione dei centri dei bambini e dei genitori presenti o promossi sul territorio di tutti i comuni associati;
- g) gestione dei centri gioco educativi presenti o promossi sul territorio di tutti i comuni associati;
- h) attivazione dei nidi domiciliari presso l'abitazione della famiglia e presso il domicilio degli educatori, che siano stati promossi dai comuni;
- i) gestione degli interventi previsti dalla programmazione locale riconducibili ai servizi suddetti;
- j) gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni, per i servizi e gli interventi che sono attivati o realizzati mediante affidamenti a terzi.

▪ **28) Gestione associata di servizi e interventi educativi per l'adolescenza e i giovani**

28.1 La gestione associata di servizi e interventi educativi per l'adolescenza e i giovani, di cui al paragrafo 32 dell'allegato A al regolamento, comporta lo svolgimento delle attività e dei procedimenti seguenti:

- a) predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi, per lo svolgimento delle attività e degli interventi, per l'accesso alle prestazioni da parte degli utenti, per la partecipazione al costo delle prestazioni medesime;
- b) adozione degli atti per l'organizzazione del sistema locale di educazione non formale dell'infanzia, degli adolescenti e dei giovani e gestione delle intese di rete e delle procedure di adesione alla rete;
- c) gestione dei sistemi di valutazione delle attività;
- d) trasmissione al sistema informativo regionale dei dati relativi alla costituzione delle reti locali;
- e) gestione dei servizi di continuità educativa per il tempo libero e nell'extrascuola, svolti anche in forma residenziale, presenti o promossi sul territorio di tutti i comuni associati;
- f) gestione delle attività di informagiovani presenti o promossi sul territorio di tutti i comuni associati;
- g) gestione degli interventi previsti dalla programmazione locale riconducibili ai servizi suddetti e comunque all'educazione non formale dell'infanzia, degli adolescenti e dei giovani;



h) gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni, per i servizi, le attività e gli interventi che sono attivati o realizzati mediante affidamenti a terzi.

▪ **29 Gestione associata di servizi e interventi per l'educazione degli adulti**

29.1 La gestione associata di servizi e interventi per l'educazione degli adulti, di cui al paragrafo 33 dell'allegato A al regolamento, comporta lo svolgimento delle attività e dei procedimenti seguenti:

- a) predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi, per lo svolgimento delle attività e degli interventi, per l'accesso alle prestazioni da parte degli utenti, per la partecipazione al costo delle prestazioni medesime;
- b) adozione degli atti per l'organizzazione del sistema locale di educazione non formale degli adulti e gestione delle intese di rete e delle procedure di adesione alla rete;
- c) gestione dei sistemi di valutazione delle attività;
- d) trasmissione al sistema informativo regionale dei dati relativi alla costituzione delle reti locali;
- e) gestione delle attività corcorsuali e seminariali esistenti o promosse sul territorio dai comuni associati;
- f) gestione dei circoli di studio esistenti o promossi sul territorio dai comuni associati;
- g) la gestione degli interventi previsti dalla programmazione locale riconducibili ai servizi suddetti e comunque all'educazione non formale degli adulti;
- h) gestione dei rapporti con soggetti esterni, per i servizi, le attività e gli interventi che sono gestiti da questi o che sono attivati o realizzati dai comuni mediante affidamenti a terzi.

▪ **41 Gestione associata dei procedimenti di concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche**

41.1 La gestione associata dei procedimenti di concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui al paragrafo 45 dell'allegato A al regolamento comporta lo svolgimento delle attività e dei procedimenti seguenti:

- a) informazione e assistenza ai cittadini;
- b) recepimento delle domande;
- c) esame ed istruttoria delle domande;
- d) formulazione della graduatoria ed adozione del provvedimento finale;
- e) gestione dei rapporti con la Regione;
- f) adempimenti necessari per l'erogazione del contributo.

▪ **45 Gestione associata dello sportello unico per le attività produttive**

45.1 La gestione associata dello sportello unico per le attività produttive, di cui al paragrafo 49 dell'allegato A al regolamento svolge le attività seguenti:

- a) cura le attività di informazione e di assistenza al pubblico;
- b) svolgimento delle funzioni di responsabile del procedimento per le domande di realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi e strutture ricettive turistiche;
- c) cura la raccolta delle domande, delle autocertificazioni e delle dichiarazioni da parte dell'interessato;
- d) si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in possesso della struttura, dei progetti preliminari con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica;
- e) richiede alle amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta, gli atti istruttori e i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti, incluso il rilascio delle concessioni edilizie;
- f) esercita poteri di impulso, diffida ed eventualmente messa in mora, nei confronti degli uffici e delle amministrazioni;
- g) accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, e verifica la conformità delle stesse ai piani ed alle normative vigenti;
- h) compie i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni;
- i) indice le conferenze dei servizi, ovvero propone l'indizione delle conferenze al Sindaco competente;
- j) affida specifiche fasi del procedimento alle strutture tecniche di cui all'articolo 8 del DPR n. 447 del 1998;
- k) riscuote le somme relative alle spese a carico dell'interessato, riversandole sulle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell'ambito del procedimento;
- l) predisporre il regolamento di svolgimento delle funzioni dello sportello unico associato.

▪ **47 Gestione associata della protezione civile**

47.1 La gestione associata della protezione civile, di cui al paragrafo 51 dell'allegato A al regolamento, si articola in due attività fondamentali:

- a) attività ordinaria;
- b) attività di centro operativo.

47.2 L'attività ordinaria concerne:

- a) predisposizione e aggiornamento periodico di un unico piano di Protezione Civile per tutti i comuni interessati, in conformità agli indirizzi regionali, che integra e sostituisce i singoli piani comunali, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 67 del 2003; il piano comprende l'insieme delle procedure operative e dei mansionari che dovranno

regolare lo svolgimento delle attività di prevenzione e soccorso attribuite dalla legislazione regionale e nazionale ai comuni e che, per effetto dell'atto associativo, sono attribuite all'ente responsabile della gestione associata.

Dopo la prima incentivazione, la gestione associata è nuovamente incentivabile solo se è data dimostrazione dell'avvenuta approvazione del piano di protezione civile.

b) verifica del piano di protezione civile intercomunale tramite esercitazioni anche al fine delle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 67 del 2003; a tal fine l'ente responsabile provvede all'organizzazione di periodiche esercitazioni per la verifica del piano intercomunale di protezione civile secondo le modalità previste dal piano medesimo;

c) formazione del personale dei comuni e del volontariato;

d) iniziative di informazione alla popolazione circa i rischi presenti sul territorio e le previsioni del piano di protezione civile e altre iniziative volte allo sviluppo della conoscenza delle tematiche della protezione civile; a tal fine l'ente responsabile della gestione associata predispose un programma anche pluriennale di iniziative, anche sulla base delle risorse finanziarie a ciò destinate; resta ferma la esclusiva competenza del Sindaco relativamente all'informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

e) attività di centro situazioni (CeSi) consistente:

1) nel ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste;

2) nella verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione;

3) nel mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture interne che svolgono attività di centro operativo nonché con le altre componenti del sistema regionale di protezione civile e gli altri soggetti che concorrono alle attività di protezione.

L'organizzazione dovrà garantire una operatività H24 della attività di centro situazioni mediante la realizzazione di un servizio di reperibilità unificato del personale assegnato alla gestione associata ed il monitoraggio del territorio dei comuni associati.

47.3 L'attività di centro operativo prevede:

a) l'accertamento delle esigenze di intervento;

b) l'attivazione diretta delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze di intervento o l'attivazione dei centri di competenza a ciò preposti.

47.4 Per il solo anno 2010, in alternativa a quanto previsto dal punto 47.3, all'ufficio addetto alla

gestione associata deve essere affidata l'organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai singoli Comuni nella gestione dell'emergenza: tale organizzazione è affidata al centro intercomunale di protezione civile e al suo responsabile ed è realizzata sulla base del piano intercomunale, in modo da garantire una migliore copertura del servizio su tutto il territorio dei Comuni.

#### ▪ **52 Gestione associata dei servizi postali e di prossimità**

52.1 La gestione associata dei servizi postali e di prossimità, di cui al paragrafo 56 dell'allegato A

al regolamento, comporta lo svolgimento delle attività e dei procedimenti seguenti:

a) la rilevazione delle situazioni di disagio derivanti da carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento delle attività e dei servizi di prossimità e dei servizi postali in cui versano i singoli territori dei comuni associati;

b) la predisposizione di un programma di iniziative, di attività e di interventi volti a far fronte ai disagi rilevati in detti territori, approvato dall'organo individuato dall'atto associativo;

c) l'attuazione, in tutto o in parte, del programma da parte dell'ente responsabile della gestione associata in relazione alle altre gestioni associate svolte dal medesimo ente;

d) supporto agli uffici comunali competenti per l'attuazione degli interventi e delle attività oggetto del programma, non attribuite all'ente responsabile della gestione associata;

e) assistenza agli organi politici dei comuni per le attività esterne attinenti alle situazioni di disagio rilevate o insorte;

f) verifica annuale dell'attuazione del programma di cui alla lettera b). L'attività consiste:

nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti fra gli obiettivi degli interventi programmati e i risultati conseguiti; nella identificazione degli eventuali fattori che hanno determinato il successo o la mancata o la parziale attuazione delle iniziative, delle attività e degli interventi programmati. L'ufficio preposto elabora apposite relazioni periodiche per gli organi politici dei comuni associati sulle risultanze delle analisi effettuate.

#### ▪ **53 Gestione associata di attività e interventi in materia di pari opportunità**

53.1 La gestione associata di attività e interventi in materia di pari opportunità, di cui al paragrafo

57 dell'allegato A al regolamento, svolge le attività ed i procedimenti seguenti:

a) predisposizione e aggiornamento del programma di attività e degli interventi;

b) adozione degli atti concernenti la realizzazione delle attività o degli interventi oggetto del programma annuale ivi compresi gli atti gestionali.

#### ▪ **54 Gestione associata del servizio statistico**

54.1 La gestione associata del servizio statistica, di cui al paragrafo 58 dell'allegato A al regolamento, comporta lo svolgimento delle attività e dei procedimenti seguenti:

- a) effettuazione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale (PSN), sia direttamente, sia avvalendosi dell'opera di altri uffici dei comuni, ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche;
- b) promozione ed effettuazione di attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate, attraverso la definizione di un programma di lavoro comune;
- c) predisposizione di strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura della pubblicazione dei risultati delle attività previste dal PSN o finalizzate al soddisfacimento delle esigenze informative dei comuni e di notiziari periodici di dati statistici;
- d) adozione di pareri sui provvedimenti dei comuni in cui vengono in rilievo dati statistici;
- e) coordinamento della produzione statistica dei servizi demografici e di stato civile, nonché dell'attività dei servizi di informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo dei comuni per quanto riguarda gli archivi rilevanti a fini statistici;
- f) coordinamento delle attività necessarie per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base;
- g) sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 681 del 1996;
- h) progettazione, realizzazione e gestione di un sistema informativo-statistico dei comuni associati che sia di supporto ai controlli interni di gestione e sia finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza e dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche; promozione dell'interconnessione di tale sistema con il Sistema statistico nazionale.

▪ **55 Gestione associata dei canili**

55.1 La gestione associata dei canili e delle attività di contrasto del randagismo, di cui al paragrafo 59 dell'allegato A al regolamento, oltre a quanto previsto dal medesimo paragrafo, svolge altresì le attività previste dalla legislazione vigente, e in particolare:

- a) cattura, trasporto e controllo delle nascite dei cani;
- b) convenzioni per soccorso, cura degli animali;
- c) rimozione dal suolo pubblico e successiva distruzione delle carcasse di animali;
- d) indennizzi per danni causati dai cani randagi.

▪ **58 Gestione associata, del supporto giuridico alle gestioni associate**

58.1 La gestione associata del supporto giuridico alle gestioni associate, di cui al paragrafo 62 dell'allegato A al regolamento, svolge le attività ed i procedimenti seguenti:

- a) redazione e aggiornamento degli atti associativi;
  - b) supporto agli uffici comunali competenti per l'aggiornamento degli atti normativi e generali dei comuni in funzione del migliore svolgimento delle gestioni associate;
  - c) supporto giuridico ai responsabili delle singole gestioni associate per il migliore funzionamento amministrativo delle gestioni medesime, per la soluzione in sede locale delle problematiche giuridiche e amministrative delle gestioni associate e per l'autonomo superamento delle eventuali criticità tecniche e giuridiche riscontrate;
  - d) supporto alla attività di controllo strategico, per quanto concerne il complesso delle gestioni associate attivate dagli enti partecipanti, con verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi politici, dell'effettiva attuazione delle scelte compiute in sede politica. L'attività consiste: nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme e dagli atti associativi rispetto ai risultati conseguiti; nella identificazione degli eventuali fattori che determinano il successo della gestione associata o la mancata o parziale attuazione degli obiettivi posti, con indicazione dei possibili rimedi. L'ufficio preposto all'attività di valutazione e controllo strategico elabora apposite relazioni periodiche per gli organi politici dei comuni associati sulle risultanze delle analisi effettuate;
  - e) supporto per il controllo di gestione e per la valutazione dei responsabili delle funzioni associate: predisposizione di un sistema di criteri ed indicatori di misurazione specifico per le gestioni associate, partecipazione alle attività di controllo ed alla predisposizione dei piani dettagliati di obiettivi per le funzioni associate;
  - f) supporto alle Giunte comunali ed ai singoli dirigenti responsabili nelle fasi di elaborazione delle proposte di PEG attinenti le gestioni associate;
  - g) funzioni di studio e ricerca in materia di gestioni associate e di esperienze associative;
- proposta e promozione di nuove gestioni associate e di formule per lo sviluppo dell'integrazione tra gli enti associati.

▪ **59 Gestione associata in materia paesaggistica**

59.1 La gestione associata in materia paesaggistica, di cui al paragrafo 63 dell'allegato A al regolamento, svolge le attività ed i procedimenti seguenti:

- a) cura la fase istruttoria preordinata all'espressione del parere della commissione unica per il paesaggio;
- b) adozione degli atti conclusivi del procedimento.

▪ **Gestione associata in materia di servizi telematici ed informatici – Società dell'informazione e della conoscenza**

La gestione associata consiste nell'affidamento all'ente responsabile delle seguenti attività e funzioni:

- redazione del programma locale sulla società dell'informazione, con il quale vengono definiti gli obiettivi, gli interventi ed i finanziamenti concertati a livello locale tra gli amministratori;
- esercizio di funzioni e servizi, quali la progettazione il monitoraggio e la valutazione degli interventi, acquisto dei beni e servizi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi e e-procurement, o l'erogazione di altri servizi di e-governement, contenuti nel programma locale e/o finanziati dallo Stato o dalla Regione.

▪ **Gestione associata ISEE**

La gestione associata ISEE svolge le seguenti attività e procedimenti:

- Ricezione domande di prestazioni sociali agevolate (con particolare riferimento agli assegni di maternità e per il nucleo familiare);
  - Assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive da allegare alle domande;
  - Rilascio, previa verifica della leggibilità, completezza e correttezza formali dei dati della dichiarazione, dell'attestazione provvisoria (che ha validità di 24 mesi e comunque non oltre il triennio di sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.221 del 1999 );
- Nel caso di richiesta di prima prestazione sociale agevolata, determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- Rilascio, a domanda del richiedente, della certificazione dell'ISEE (la cui validità scade allo scadere dell'attestazione provvisoria);
  - Assunzione di provvedimento di concessione degli assegni, previo accertamento, nel caso degli assegni per il nucleo familiare, che il beneficio non sia stato già concesso;
  - Trasmissione all'INPS, ente designato al pagamento degli assegni di maternità e per il nucleo familiare dei seguenti dati:
    - elenco dei beneficiari e dati necessari al pagamento;
    - denominazione, codice, numero telefonico e di archiviazione della pratica dell'ente concedente il beneficio;
    - data di presentazione della domanda;
    - importo da pagare (semestrale per l'assegno per il nucleo familiare, totale per l'assegno di maternità)
    - periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l'assegno;
  - le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto corrente;
  - Richiesta all'INPS di trasmissione dei dati relativi agli avvenuti pagamenti;
- Controllo, a campione, della situazione familiare dichiarata dai richiedenti e confronto dei i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;
- A seguito degli eventuali accertamenti di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti, assunzione di provvedimento di revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione;
  - Tempestiva comunicazione all'INPS del provvedimento di revoca per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate;
  - Comunicazione all'INPS dell'eventuale perdita del diritto ovvero della modifica dell'importo della prestazione a seguito di variazioni successivamente intervenute;
  - Stipula delle convenzioni con il Ministero delle Finanze, o altri istituti previsti, in ordine al controllo della veridicità della situazione reddituale e patrimoniale dichiarata;
  - Attivazione e gestione del collegamento con gli enti interessati all'erogazione degli assegni in oggetto attraverso la Rete Informatica Unica della Pubblica Amministrazione o, in alternativa, Internet;
  - Attività di collegamento con le Amministrazioni locali in ordine alla promozione e all'erogazione dei servizi.

▪ **Gestione associata Risparmio Energetico**

La gestione associata prevede le seguenti attività e procedimenti:

- adottare ogni atto ed azione necessaria per la ricerca del partner per l'affidamento mediante Convenzione, attivando procedure di scelta del contraente ad evidenza pubblica, del servizio finalizzato alla efficienza energetica, secondo lo schema del finanziamento tramite terzi, così come definito nella Direttiva Europea 93/76 del 13.09.1993 ed all'abbattimento dei livelli di inquinamento luminoso, con conseguente risparmio sui capitoli di spesa corrente e senza costi od investimenti da parte dei Comuni, né della Comunità Montana delegata;
- Tra le azioni che la Comunità Montana potrà convenire con il partner privato di cui sopra, in virtù della delega conferita, sono comprese le seguenti fasi:

- 
- a) Analisi dettagliata delle caratteristiche e delle prestazioni degli impianti elettrici;
  - b) Diagnosi dei consumi mediante una presa visione delle fatture di fornitura elettrica;
  - c) Valutazione e realizzazione di una soluzione tecnologica, metodologica e contrattualistica che consenta un risparmio energetico in elettricità non inferiore al 25% (massimo raggiungibile oltre il 50%) attraverso un scelta delle possibili soluzioni alternative, facendo cadere la scelta su quelle che offrono le migliori caratteristiche di innovazione e redditività nel settore del Risparmio Energetico in elettricità;
  - d) Stesura del Piano Regolatore Energetico in elettricità;
  - e) Stesura di un Piano di telecontrollo, telemanutenzione e telegestione in grado di verificare costantemente i risparmi e di effettuare interventi manutentivi mirati al ripristino delle qualità prestazionali del sistema impiantistico introdotto e messa in opera. Dal livello prestazionale deriva infatti il rispetto del piano di rientro dell'investimento;
  - f) Fornitura di servizi di gestione da concordarsi con la Comunità Montana, sentiti i Comuni o il Comune interessato.

**ALLEGATO "B"**  
**ALLO STATUTO UNIONE DE COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA**

**(Funzioni e servizi comunali di cui all'art. 6 comma 2 lettera A Esercitati dalla Comunità Montana Amiata Grossetano , sulla base di convenzioni in essere , al momento della costituzione della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana).**

**1 ) Gestione associata in materia di trattamento economico del personale**

- Data di stipula della convenzione: Ric. 450 del 22.06.2001
- Data di scadenza della convenzione: 22.06.2011 (durata anni 5 con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Comune di Cinigiano**
  
- Data di stipula della convenzione: Ric. 520 del 07.05.2002
- Data di scadenza della convenzione: 07.05.2012 (durata 5 anni dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Comune di Seggiano**
  
- Data di stipula della convenzione: Ric. 521 del 08.05.2002
- Data di scadenza della convenzione: 08.05.2012 (durata 5 anni dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Comune di Semproniano**
  
- Data di stipula della convenzione: Ric. 540 del 10.08.2002
- Data di scadenza della convenzione: 10.08.2012 (durata 5 anni dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Comune di Santa Fiora**
  
- Data di stipula della convenzione: Ric. 545 del 07.10.2002
- Data di scadenza della convenzione: 07.10.2012 (durata 5 anni dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Comune di Castel del Piano**
  
- Data di stipula della convenzione: Ric. 933 del 27.12.2006
- Data di scadenza della convenzione: 27.12.2011 (durata 5 anni dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Comune di Roccalbegna**
  
- Data di stipula della convenzione: Ric. 1037 del 29.12.2008
- Data di scadenza della convenzione: 29.12.2018 (durata 10 anni dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Comune di Castell'Azzara**
  
- Data di stipula della convenzione: Ric. 1152 del 04.04.2010
- Data di scadenza della convenzione: 31.12.2010 (con tacito rinnovo)
- Soggetto partecipante alla gestione associata: **Società della Salute Amiata Grossetana**
  
- Data di stipula della convenzione: Ric. 552 del 02.12.2002
- Data di scadenza della convenzione: 02.12.2012 (durata 5 anni dalla stipula con tacito rinnovo)
- Soggetto partecipanti alla gestione associata: **IPAB "CASA DI RIPOSO VEGNI" DI CASTEL DEL PIANO.-**

**2) Gestione associata del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco**

- Data di stipula della convenzione: Ric., n. 781 del 23.10.2004
- Data di scadenza della convenzione: 23.10.2014 (durata 5 anni dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**

### 3) Gestione associata delle funzioni di competenza dei comuni per la valutazione di impatto ambientale (VIA)

- Data di stipula della convenzione: Ric., n. 1202 del 25.08.2010
- Data di scadenza della convenzione: 25.08.2020 (durata anni 10 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**

### 4) Gestione associata del vincolo idrogeologico

- Data di stipula della convenzione: Ric., n. 774 del 23.10.2004
- Data di scadenza della convenzione: 23.10.2014 (durata anni 5 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**

### 5) Gestione associata SIT e cartografia

- Data di stipula della convenzione: Ric., n. 773 del 23.10.2004
- Data di scadenza della convenzione: 23.10.2014 (durata anni 5 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**

### 6) Gestione associata dei musei

- Data di stipula della convenzione: Ric., n. 776 del 23.10.2004
- Data di scadenza della convenzione: 23.10.2014 (durata anni 5 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**

### 7) Gestione associata dei teatri e delle attività teatrali

- Data di stipula della convenzione: Ric., n. 851 del 12.09.2005
- Data di scadenza della convenzione: 12.09.2015 (durata anni 5 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano**

### 8) Gestione associata di servizi e interventi educativi per la prima infanzia

- Data di stipula della convenzione: Ric., n. 664 del 07.08.2003
- Data di scadenza della convenzione: 07.08.2013 (durata anni 5 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**
- Data di stipula della convenzione: Ric., n. 782 del 27.10.2004
- Data di scadenza della convenzione: 27.10.2014 (durata anni 5 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Piancastagnaio**

### 9) Gestione associata di servizi e interventi educativi per l'adolescenza e i giovani

- Data di stipula della convenzione: Ric., n. 664 del 07.08.2003

- Data di scadenza della convenzione:07.08.2013 (durata anni 5 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**

#### 10) Gestione associata di servizi e interventi per l'educazione degli adulti

- Data di stipula della convenzione:Ric., n. 775 del 23.10.2004
- Data di scadenza della convenzione:23.10.2014 (durata anni 5 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**

#### 11) Gestione associata dei procedimenti di concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

- Data di stipula della convenzione:Ric., n. 777 del 23.10.2004
- Data di scadenza della convenzione:23.10.2014 (durata anni 5 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**

#### 12) Gestione associata dello sportello unico per le attività produttive e Turismo

- Data di stipula della convenzione:Ric., n. 498 del 28.01.2002
- Data di scadenza della convenzione:28.01.2012 (durata anni 5 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**
  
- Data di stipula della convenzione:Ric., n. 543 del 25.09.2002
- Data di scadenza della convenzione:25.09.2012 (durata anni 5 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Cinigiano**
  
- Data di stipula della convenzione:Ric., n. 1191 del 11.08.2010
- Data di scadenza della convenzione:11.08.2020 (durata anni 10 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Campagnatico**

#### Turismo

- Data di stipula della convenzione:Ric., n. 778 del 23.10.2004
- Data di scadenza della convenzione:23.10.2014 (durata anni 5 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Castel del Piano, Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**
  
- Data di stipula della convenzione:Ric., n. 1130 del 30/12/2009
- Data di scadenza della convenzione:30/12.2014 (durata anni 5 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Arcidosso**
  
- Data di stipula della convenzione:Ric., n. 1190 del 11.08.2010
- Data di scadenza della convenzione:11.08.2015 (durata anni 5 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Campagnatico**

#### 13) Gestione associata della protezione civile

- Data di stipula della convenzione:Ric., n. 772 del 23.10.2004
- Data di scadenza della convenzione:23.10.2014 (durata anni 5 dalla stipula con tacito rinnovo)



- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**

#### 14) Gestione associata dei servizi postali e di prossimità

- Data di stipula della convenzione: Ric., n. 1128 del 30.11.2009
- Data di scadenza della convenzione: 30.11.2014 (durata anni 5 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**

#### 15) Gestione associata di attività e interventi in materia di pari opportunità

- Data di stipula della convenzione: Ric., n. 779 del 23.10.2004
- Data di scadenza della convenzione: 23.10.2014 (durata anni 5 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**

#### 16) Gestione associata del servizio statistico

- Data di stipula della convenzione: Ric., n. 780 del 23.10.2004
- Data di scadenza della convenzione: 23.10.2014 (durata anni 5 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**

#### 17) Gestione associata dei canili

- Data di stipula della convenzione: Ric., n. 1204 del 25.08.2010
- Data di scadenza della convenzione: 25.08.2015 (durata anni 5 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**

#### 18) Gestione associata catasto

- Data di stipula della convenzione: Ric., n. 985 del 11.10.2009
- Data di scadenza della convenzione: **NON ATTIVATA**
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**

#### 19) Gestione associata, del supporto giuridico alle gestioni associate

- Data di stipula della convenzione: Ric., n. 770 del 23.10.2004
- Data di scadenza della convenzione: 23.10.2014 (durata anni 5 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**

#### 20) Gestione associata in materia paesaggistica

- Data di stipula della convenzione: Ric., n. 1203 del 25.08.2010

- Data di scadenza della convenzione:25.08.2020 (durata anni 10 dalla stipula con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata:**Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Semproniano.**

#### **21) Gestione associata in materia di servizi telematici ed informatici – Società dell’informazione e della conoscenza**

- Data di stipula della convenzione: Ric., n. 986 del 11.10.2007
- Data di scadenza della convenzione:11.10.2012 (durata anni 5 con tacito rinnovo)
- Comuni partecipanti alla gestione associata:**Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**

#### **22)Gestione associata ISEE**

- Data di stipula della convenzione:Ric., n. 388 del 14/11/2000
- Data di scadenza della convenzione:Maggio 2002 rinnovabile per un triennio
- Comuni partecipanti alla gestione associata:**Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**
  
- Data di stipula della convenzione:Ric., n. 638 del 13/06/2003
- Data di scadenza della convenzione:Maggio 2005 rinnovabile per un triennio
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Castell’Azzara**
  
- Data di stipula della convenzione:Ric., n. 769 del 23.10.2004 Atto integrativo dei contenuti ISEE
- Data di scadenza della convenzione: =====
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano**
  
- Data di stipula della convenzione integrativa della termine di durata:Ric., n. 1031 del 27.10.2008
- Data di scadenza della convenzione:01.01.2013 (durata anni 5 tacitamente rinnovabile)
- Comuni partecipanti alla gestione associata: **Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**

#### **23) Gestione associata Risparmio energetico**

- Data di stipula della convenzione:Ric., n. 524 del 03/06/2002
- Data di scadenza della convenzione:31/12/2020
- Comuni partecipanti alla gestione associata:**Arcidosso, Cinigiano, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.**